



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 18:30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	BORTOLATO DAVIDE - SINDACO	X		10	ZANE NICO		X
2	MORÈ FRANCESCA	X		11	SIMIONATO CRISTINA	X	
3	MICHIELAN MARTINO	X		12	MINELLO FERDINANDO		X
4	EULA TIZIANA	X		13	PRETE RENZO	X	
5	ZANARDO ROBERTO	X		14	BAÙ TIZIANA	X	
6	BISON EDOARDO	X		15	ALBANESE ROBERTA		
7	CERELLO ENRICO	X		16	CESCHIN DANIELE		
8	SPONCHIADO LINO	X		17	NILANDI GIACOMO	X	
9	SEVERONI FEDERICO	X			T O T A L E	15	2

Assiste alla seduta il dott. Claudio Fommei – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Morè Francesca, Edoardo Bison e Baù Tiziana.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

<<APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024>>

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Illustra questo punto sempre la dottoressa Corbanese. Prego, Dottoressa.

DOTTORESSA CORBANESE

Grazie. Allora, di conseguenza, dopo aver preso atto del PEF che, ribadisco, è un Piano Economico Finanziario che segue pedissequamente le linee di ARERA, che è l'agenzia nazionale e quindi vale per tutti, non solo per i Comuni che aderiscono al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e quindi la maggioranza dei Comuni abbiamo visto che ha dovuto aumentare le tariffe del 13%, poi c'è il blocco al 9% circa, ma proprio per un discorso inflattivo. Non è stato applicato l'aumento negli anni 2022-2023-2024, di conseguenza adesso ARERA ha stabilito questo. Lo dico per una precisazione, anche perché non è che possiamo monitorare chissà che cosa, viene redatto e noi ne prendiamo atto. L'unica cosa che può fare il Comune di Mogliano è quello che è stato tentato di fare e l'abbiamo portato al 7,22% e già questo vuol dire anche tante cose per gli equilibri complessivi finanziari e anche perché va comunque ad impattare, poi, sulla fiscalità generale, come avevo spiegato anche in Commissione. Non è che il Comune di Mogliano possa dire: "No". Arera stabilisce questo, l'Agenzia Nazionale stabilisce questo ed è basato sui costi della gestione e sulla qualità del servizio perché si vuole arrivare ad avere dei costi standard. Dopo ogni Amministrazione sicuramente farà le proprie scelte sulla qualità del servizio, ma volevo dire questo, che impatta ovviamente sul piano delle tariffe. Le tariffe aumentano all'incirca da un 4% a un 6%-7%-8%, abbiamo fatto delle simulazioni, e comunque a Mogliano, proprio per la conformazione e per il territorio, noi abbiamo più utenze domestiche che utenze non domestiche, perché altrimenti c'era la possibilità di fare un bilanciamento. Il problema è che il nostro territorio non ha grosse utenze non domestiche. Abbiamo una realtà che ha circa il 73% di utenze domestiche e il 37% di non domestiche. Le non domestiche e l'aumento delle non domestiche è dell'8%.

La manovra ovviamente la facciamo per il 2024 e poi, come dicevo in Commissione, per il 2025 andremo a vedere, anche se abbiamo dovuto approvare il PEF 2024 anzi adeguare - meglio - il PEF 2024-2025. Io mi fermerei qui. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Dottoressa. Le relazioni finiscono qui e allora apro il dibattito per i Consiglieri.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Nilandi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE NILANDI

Ci sono due ordini di problemi. Il primo è un problema rispetto alla governance, per cui è un problema sulla tanto decantata autonomia che in questo momento sta passando in Parlamento e di cui si fa un gran parlare, poi dopo però, quando un Comune deve andare a scegliere quella che è la propria tariffa dei rifiuti piuttosto che quelli che sono i servizi sul territorio, scopriamo che, ahimè, c'è un'agenzia nazionale che sostanzialmente sostituisce quella che è la sovranità dei singoli Comuni in questa scelta, perché rende questa scelta una scelta obbligata e quindi anche noi Consiglieri Comunali e i Consigli di Bacino diventiamo dei meri enti ratificatori da parte di un'agenzia che però, a quanto mi consta, non è stata eletta dai cittadini per fare i loro interessi.

Ci era stato detto qualche anno fa, quando è subentrato questo sistema ARERA, che avrebbe portato ad una

standardizzazione dei costi e ad una standardizzazione dei servizi che inizialmente avrebbe provocato un aumento tariffario al quale, tra l'altro, però non è che è lo Stato a far fronte, ma è l'Ente Locale che deve far fronte, ecco che vediamo che non solo questo aumento tariffario è progressivo e costante negli anni, perché si ripete e si chiede di fare un sacrificio di anno in anno, ma a questo aumento non vediamo dall'altro lato - all'aumento dei costi - anche parallelamente un aumento dei servizi. Prima dell'introduzione del sistema ARERA, durante i cinque anni dell'Amministrazione Arena, la tariffa TARI è rimasta pressoché inalterata durante i cinque anni, però questo Comune ha potuto, a parità di gettito e a parità di tariffe, dare più servizi ai cittadini e più innovazione rispetto a quello che era il sistema di raccolta. Adesso, con l'introduzione di questo sistema, non è più fattibile. Allora io mi domando come mai fino a questo momento non abbiamo sentito dire "A" da parte dell'Anci territoriale piuttosto che di altri Comuni che, ricordiamo, rispetto ad altre aree del Paese hanno un sistema di gestione dei rifiuti molto virtuoso, molto importante. E ci si domanda come mai non si sia alzato nemmeno un dito e si prenda questa questione come una questione ineluttabile ed ineludibile della quale, voglio dire, possiamo soltanto prendere atto. Non penso che possiamo andare avanti così ancora per molto. Cosa facciamo? Continuiamo a drenare risorse del nostro bilancio per andare, giustamente, a intervenire su quelle che sono le fasce più deboli per mitigare questo intervento o magari per questa situazione, come per altre situazioni che sono passate in questo Consiglio, visto e considerato che noi siamo i terminali ultimi della cosiddetta tanto decantata filiera, okay, non si va a intervenire sugli organi istituzionali superiori in maniera collettiva per tentare di mettere un attimo un punto rispetto a questa situazione?

Mi sarebbe anche poi piaciuto che, contemporaneamente alla presentazione di questo dispositivo TARI, si presentasse anche un minimo di idea rispetto a quelli che erano gli interventi da parte del Comune per poter tentare, anche qui, di mitigare questo aumento nelle fasce più deboli, però quello che ci è stato risposto in Commissione è stato che ci penserà la Giunta che verrà.

Non è un atteggiamento che noi possiamo sposare in termini pianificatori, sia perché potrebbe darsi che la Giunta che verrà venga confermata rispetto a quella che c'è adesso o che venga disattesa, ma in generale bisogna già avere un'idea rispetto a quelle che sono le risorse disponibili, dove si vuole andare ad intervenire e come si può andare ad intervenire perché altrimenti, diversamente, siamo di fronte ad un aumento per il quale non sono previste delle soglie di esenzione o degli interventi mirati per quelle che sono le fasce più in difficoltà rispetto a questo tipo di utenze domestiche. Per cui, ripeto, capisco benissimo la difficoltà nel dover procedere con questo tipo di schema di governance, però dall'altro lato, rispetto alla modalità che abbiamo di presentare anche questo tipo di provvedimento, dal nostro punto di vista è totalmente insufficiente, come è totalmente insufficiente l'atteggiamento che si ha nei confronti della nostra azienda di raccolta di rifiuti, che è un'azienda nella quale noi esercitiamo un controllo analogo, per cui abbiamo tutto il diritto anche di poter richiedere determinati servizi in più, io questi servizi in più nel corso di questi cinque anni non li ho visti, a fronte degli aumenti di costi che ci sono stati, per cui anche su questo chiederei che ci fosse un minimo di coerenza e anche un po' più di coraggio perché giustamente c'è un piano tecnico, però siccome noi qui non siamo degli amministratori di condominio e siamo dei politici, seppur comunque a livelli relativamente minimi, però c'è la possibilità, insomma, di alzare un attimo anche la testa da parte nostra e molto spesso, oltre a intervenire nei Tavoli Tecnici, anche intervenire pubblicamente con la nostra associazione di riferimento per tentare in qualche modo anche di venirci fuori da questa situazione. Vale per questo, vale per il Piano Casa, vale per il discorso del Piano Antenne, vale per tutta una serie di situazioni dove purtroppo avevamo la possibilità, in maniera bipartisan, di andare a intervenire politicamente e invece abbiamo rinunciato a questo ruolo tornando ad una dimensione di amministratori di condominio e di questo ci dispiace, per cui il nostro sarà un voto contrario come quello del PEF, ma non sarà un voto contrario perché non apprezziamo il lavoro degli Uffici o non capiamo quella che

è la difficoltà in questo momento di operare con questo strumento di governance, ma sarà un voto contrario per tutto quello che ci poteva essere e non c'è stato in termini di tentativi da un punto di vista politico per poter raddrizzare un attimo la barra. Perché il sistema ARERA non è che c'è da adesso, perché se fosse il primo anno uno può dire: "Okay", ma il sistema ARERA c'è da molti anni per cui, ripeto, proviamo a utilizzare tutti quanti quelli che sono i canali disponibili per migliorare quello che è un sistema che al momento, da un punto di vista dell'utenza finale di quello che arriva al cittadino, ha portato solo costi e nessun miglioramento del servizio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Nilandi. Altri interventi da parte dei Consiglieri?

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Severoni. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SEVERONI

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Parto da questa ultima provocazione del collega Nilandi quando ci definisce amministratori di condominio, allora se noi siamo amministratori di condominio dalla parte opposta abbiamo dei condomini che non si prendono nessuna responsabilità, cioè io capisco che un Consigliere di minoranza si trova anche nella situazione di poter anche non approvare queste due delibere, perché tanto non hanno nessuna responsabilità e non se ne prendono nemmeno una. Qui non si tratta di non fare delle scelte. Le scelte, come è stato ben spiegato dalla Dirigente, in questo caso sono scelte che ci vengono chieste e ci vengono imposte. È stato ricordato in Commissione, tra le altre cose, che l'adeguamento che noi andiamo a vedere quest'anno, che è stato ricordato che era del 13,67%, era l'adeguamento ISTAT che veniva proposto, si riferisce all'aumento dei costi, mi corregga se dico qualcosa di errato, dell'anno 2022 rispetto al 2021 e credo che non possiamo non ricordare cosa è successo in quel frangente, quali sono state le situazioni economiche che hanno portato a questo aumento dei costi. Quindi si può benissimo nella vostra posizione non approvare questa proposta di delibera però noi, che siamo chiamati ad amministrare e amministrare una Città e non un condominio, dobbiamo prenderci queste responsabilità.

È stato apprezzato, ed è stato detto anche questa sera, il lavoro fatto perché ha portato l'aumento, per quanto significativo, che però è stato contenuto nella misura del 7%. Come è stato ricordato dalla Dirigente per quanto riguarda le utenze domestiche l'aumento è minore rispetto a quelle che sono le utenze non domestiche, quindi per noi il lavoro che è stato fatto è sicuramente un lavoro meritevole di approvazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Severoni. Altri interventi da parte di Consiglieri non ne vedo, quindi chiedo se si vuole dare delle risposte. Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne ha facoltà.

SINDACO

Sul sistema ARERA abbiamo parlato più volte in Consiglio di Bacino con i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Venezia più Mogliano e bipartisan, insomma, si soffre un po' questa situazione e questa regolamentazione ed è stata naturalmente sollevata anche ad ANCI.

Qualcosa possiamo fare sicuramente per efficientare il sistema, infatti il Presidente del Consiglio di Bacino più volte ha insistito sulla questione dei sub ambiti, perché tra l'altro facciamo parte di un ambito molto molto diverso, cioè la raccolta

dei rifiuti a Mogliano è molto diversa rispetto alla raccolta dei rifiuti in un Comune turistico balneare o rispetto alla città di Venezia o magari alle isole, quindi in futuro il lavoro che si vuole fare è quello di un po' di dividere l'area e l'ambito in sub ambiti per efficientare, insomma, il sistema che è già un sistema buono a Mogliano, lo dicono i customer satisfaction fatti recentemente da VERITAS e i cittadini moglianesi hanno risposto con voti buoni alla sensibilità, alla sensazione di come viene erogato.

Servizio che ha mantenuto assolutamente le cose positive che sono state introdotte in passato, quindi l'ecomobile una volta al mese nelle frazioni, la raccolta degli oli esausti diffusa sul territorio e abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo ampliato e corretto gli orari di apertura dell'ecocentro per dare, appunto, un servizio migliore e tante altre piccole cose.

Sul discorso dei contributi TARI, in questi cinque anni è sempre stato garantito, sappiamo che un contributo che viene dato nella seconda parte dell'anno e quindi trova spazio nel bilancio nella seconda parte dell'anno, ecco. Queste sono un po' le risposte. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Sindaco. I Consiglieri chiedono la parola per il secondo giro degli interventi? No.

E allora mettiamo ai voti il punto tre relativo alle tariffe TARI per l'anno 2024.

Procediamo, per alzata di mano, alla votazione dell'ordine del giorno.

Favorevoli: 10.

Contrari: 5.

Astenuti: nessuno.

Procediamo, per alzata di mano, alla votazione per l'immediata esecutività.

Favorevoli: 10.

Contrari: 5.

Astenuti: nessuno.

Il Consiglio Comunale approva il punto n. 3 all'ordine del giorno e la sua immediata esecutività.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali*

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D. L. n. 228 del 2021 convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, la facoltà per i Comuni di approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «**chi inquina paga**»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif, integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif, con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto "l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025

del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”*;

DATO ATTO che con deliberazione n. 7 del 14/04/2022 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, trasmessa con nota prot. n. 422 del 22/04/2022 e acquisita al prot. n. 14100 del 26/04/2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario 2022, aggregato e per singolo ambito tariffario dei 34 comuni gestiti da Veritas S.p.A.;

DATO ALTRESI' ATTO che con deliberazione n. 4 del 09/04/2024 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente trasmessa con nota prot. 540 dell' 11/04/2024 e acquisita al prot. n. 13926 del 15/04/2024, è

stato validato il PEF 2024 – 2025 dei Comuni del Bacino Venezia ambiente – MTR 2 ARERA;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 maggio 2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022, per la gestione dei rifiuti del Comune di Mogliano, approvato - unitamente agli altri PEF dei comuni del Bacino - dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 maggio 2022 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2023 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

CONSIDERATO che non sono state ravvisate situazioni di squilibrio economico e finanziario che ai sensi dell'art. 4 punto 4.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che hanno richiesto una revisione anticipata del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

ATTESO che la presente manovra tariffaria viene realizzata sulla base delle risultanze del succitato Piano Economico Finanziario 2024 per la gestione dei rifiuti, avente durata pluriennale; in quanto col nuovo metodo MTR-2 prevede un periodo temporale più lungo che copre 4 anni, a seguito dell'aggiornamento biennale;

CONSIDERATO che dal Piano Economico Finanziario 2024-2025 risulta che il costo complessivo da riportare nella manovra tariffaria 2024 è di € 4.995.630, dei quali € 3.352.292 con la parte tariffaria variabile ed € 1.643.338 con la parte tariffaria fissa;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *”A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di*

assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;*

PRESO ATTO che è stata redatta con il supporto del gestore Veritas Sp.a la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale sino al 50%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *”A decorrere dall'anno di*

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;”*

RICHIAMATO il regolamento componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 in data 28 dicembre 2017 e sue successive modificazioni, e le disposizioni in esso contenute, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 63,01 % a carico delle utenze domestiche;
- 36,99 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti K_a , per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come

stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia tributaria rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2023, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21.12.2023, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2023, resa immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 28.09.2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 15
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI	n. 0

DELIBERA

1. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto sub "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024,

relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

2. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50%;

3. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata del 5%;

4. di dare atto che l'importo del gettito complessivo TARI, sulla base dell'estrazione tariffaria per l'anno 2024 ammonta ad € 4.995.630, del quale € 3.352.292 dalla componente tariffaria variabile ed € 1.643.338 dalla componente tariffaria fissa e che lo stesso risulta coerente con Piano Economico Finanziario 2024-2025 approvato con deliberazione n. 4 del 09/04/2024 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ss;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 15
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI	n. 0

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio Tributi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamato il decreto di nomina sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in materia;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, in capo al firmatario del presente atto, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- è altresì rispettata la vigente Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Comune di Mogliano Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14.02.2024;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Li, 19 aprile 2024

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)**

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
Richiamato il decreto di nomina sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in materia;
Esperita l'istruttoria di competenza.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, in capo al firmatario del presente atto, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- è altresì rispettata la vigente Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Comune di Mogliano Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14.02.2024;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 19 aprile 2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sponchiado Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Fommei Dott. Claudio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FOMMEI CLAUDIO

CODICE FISCALE: TINIT-FMMCLD65T18C111F

DATA FIRMA: 23/05/2024 14:01:21

IMPRONTA: 65633065306430303362333634336533383764303863306364643832343733313662633761323237

NOME: SPONCHIADO LINO

CODICE FISCALE: TINIT-SPNLNI55P21L407Q

DATA FIRMA: 26/05/2024 15:46:46

IMPRONTA: 62663162333032643933623765626662393737323733303237616262383835336661613936633735

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - RESIDENTI - ANNO 2024	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo da 1 componente	0,54	78,91
nucleo da 2 componenti	0,64	165,71
nucleo da 3 componenti	0,71	212,07
nucleo da 4 componenti	0,77	264,35
nucleo da 5 componenti	0,83	355,10
nucleo da 6 e + componenti	0,88	404,42

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - IMMOBILI STAGIONALI - ANNO 2024	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo da 1 componente	0,54	98,64
nucleo da 2 componenti	0,64	177,55
nucleo da 3 componenti	0,71	226,87
nucleo da 4 componenti	0,77	276,19
nucleo da 5 componenti	0,83	355,10
nucleo da 6 e + componenti	0,88	404,42

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2024		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Classe	Descrizione	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	0,70	1,43
2	Cinematografi e teatri	0,45	0,91
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,62	1,27
4	Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi	0,85	1,75
5	Stabilimenti balneari	0,39	0,80
6	Esposizioni, autosaloni	0,53	1,10
7	Alberghi con ristorante	1,70	3,49
8	Alberghi senza ristorante	1,12	2,30
9	Case di cura e riposo	1,30	2,65
10	Ospedale	1,22	2,51
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,58	3,23
12	Banche ed istituti di eredito	0,63	1,31
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,46	3,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,87	3,84
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,75	1,52
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,50	3,05
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,27	2,98
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	2,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,30	2,66
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,96	1,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	1,74
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,89	16,17
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,92	16,23
24	Bar, caffè, pasticceria	6,53	13,38
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,87	5,88
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,71	5,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,65	21,83
28	Supermercati di generi misti	2,84	5,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,18	14,74
30	Discoteche, night-club	1,98	4,07

COMUNE DI MOGLIANO VENETO TARI ANNO 2024
UTENZE DOMESTICHE Ka e Kb UTILIZZATI

IMMOBILI DI RESIDENTI	Ka UTILIZZATI	Kb UTILIZZATI
1 Componente	0,80	0,80
2 Componenti	0,94	1,68
3 Componenti	1,05	2,15
4 Componenti	1,14	2,68
5 Componenti	1,23	3,60
6 e + Componenti	1,30	4,10

IMMOBILI STAGIONALI	Ka UTILIZZATI	Kb UTILIZZATI
1 Componente	0,80	1,00
2 Componenti	0,94	1,80
3 Componenti	1,05	2,30
4 Componenti	1,14	2,80
5 Componenti	1,23	3,60
6 e + Componenti	1,30	4,10

COMUNE DI MOGLIANO VENETO TARI ANNO 2024 UTENZE NON DOMESTICHE Kc e Kd UTILIZZATI

DESCRIZIONE		Kc UTILIZZATI	Kd UTILIZZATI
Classe	DESTINAZIONE D'USO	2024	2024
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	6,73
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,22	11,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,89	8,14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,60	62,32
23	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria Centro Storico -Estuario	6,29	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,26	84,11
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night club	1,91	15,68